

IL NUOVO REGOLAMENTO UE

**Le Indicazioni Geografiche
dopo l'abrogazione delle D.O.C.**

Prof. Emilio DE MEO

e.demeo@unifg.it

INDICE

- Le nuove regole per i vini di qualità e le denominazioni di origine
- Il Nuovo Regolamento sull'Etichettatura dal 1 agosto 2009
- Cosa cambia in termini economici?
- Conclusioni

Le nuove regole per i vini di qualità e le denominazioni di origine

- Il Nuovo Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, alla considerazione 27 afferma che «per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità» dei vini, «è opportuno prevedere un regime che *permetta di esaminare le domande* di denominazione di origine o indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006».

Le nuove regole per i vini di qualità e le denominazioni di origine

- Il richiamo al Regolamento n. 510/2006 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) sembra operato esclusivamente con riferimento ai profili procedurali di esame e di approvazione delle domande.
- Nulla si dice quanto al merito della disciplina.
- Le successive considerazioni (da 28° a 34°) sembrano confermare questo disegno, quando insistono sugli elementi che devono caratterizzare la procedura di registrazione, senza dare indicazioni sugli aspetti sostanziali, se non per quanto attiene alle politiche di controllo.

Modifiche apportate

- Il testo del regolamento 479/2008 non si limita a riformare procedure e competenze, ma modifica radicalmente anche definizioni e merito della disciplina.
- Quanto ai procedimenti di registrazione delle denominazioni, l'art. 39 introduce rilevanti novità rispetto al recente passato, lì dove prevede che il riconoscimento avvenga in sede comunitaria e non nazionale - come è avvenuto per anni e come era stato confermato ancora pochi anni fa dal regolamento n. 1493/1999.

Nuova OCM e TRIPS

- Le innovazioni nel merito della disciplina riguardano anzitutto l'abbandono di formule consolidate sul piano della comunicazione simbolica con il consumatore (VQPRD e IGT), in favore dell'adozione, anche nel settore dei vini, delle formule di DOP e IGP, sinora esclusivamente riservate ai prodotti diversi dai vini e dalle bevande spiritose.
- Una siffatta mutuazione ed unificazione dei segni distintivi non era imposta dagli accordi internazionali.
- Al contrario, proprio l'accordo TRIPS (Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio) prevedendo tutele differenziate per le indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici (art. 23) e per gli altri prodotti alimentari (art. 22), e sottolineando la "protezione aggiuntiva" accordata ai vini e agli alcolici, ben giustificava anche una differenziazione dei segni distintivi.

Novità nella disciplina giuridica

- D'altro canto, l'unificazione non è soltanto linguistica e simbolica, e non si limita ai possibili esiti sul piano della comunicazione commerciale, certamente rilevanti ma tuttora controversi.
- In realtà, è sul piano della disciplina giuridica che si contano le novità più rilevanti.
- Nel modello disegnato dal regolamento n. 1493/1999, i vini di qualità erano appunto i VQPRD e ad essi era dedicata una disciplina (il Titolo VI del regolamento), ben distinta da quella assegnata ai vini da tavola, quand'anche questi ultimi fossero ammessi a beneficiare di un'indicazione geografica ai sensi dell'art. 51 del regolamento del 1999 e dell'art. 28 del regolamento della Commissione n. 753/2002.

Novità nella disciplina giuridica

- Con la nuova OCM (artt. 39 e ss.), i vini DOP e IGP partecipano invece ad un'unica categoria disciplinare, pur con talune differenze tra loro, con la conseguenza che l'ambito dei vini di qualità si estende a comprendere gli IGP, cioè vini che, come i vecchi IGT, possono essere ottenuti anche con uve provenienti per l'85% e non esclusivamente da un certo territorio (peraltro escludendo anche la possibilità, che il regolamento n. 1493/99 assegnava agli SM, di adottare norme più rigorose per gli IGT).

Implicazioni della riforma

- Ne deriva che gli elementi di regolazione e identità, che in passato marcavano nettamente la differenza fra IGT e VQPRD assegnandoli a due classi di prodotto fortemente distinte, sono oggi molto attenuati fra vini IGP e DOP, in ragione della comune appartenenza ad un unico ambito disciplinare.

Criticità rilevate

- Si aggiunga che, già per i prodotti DOP e IGP diversi dai vini, i relativi simboli comunitari sono estremamente simili e facilmente confondibili agli occhi dei consumatori.
- Sicché sembra prevedibile che analoga confondibilità possa determinarsi quanto ai simboli comunitari adottati per i vini DOP e IGP, destinati ad essere largamente assimilati tra loro nella possibile comunicazione di mercato.

Criticità rilevate

- Il rischio di dilatazione della classe dei vini di qualità (e quindi di banalizzazione dei prodotti di maggior pregio, a vantaggio di quelli più economici, che possono però vantare l'appartenenza al medesimo ambito disciplinare) appare ancora più grave, ove si consideri l'ulteriore incisiva novità introdotta dalla OCM, quanto alla possibilità di indicare l'annata e la varietà delle uve anche sui vini da tavola privi di indicazione geografica (v. art. 50 del nuovo regolamento); possibilità che non era consentita dal regolamento n. 1493/99 per i semplici vini da tavola, ma solo per gli IGT.

IL nuovo regolamento sull'etichettatura dal 1 agosto 2009

- Con l'applicazione delle nuove disposizioni previste dal Reg. 479/08, dal 1 agosto 2009 la registrazione delle DOP e IGP dei vini avverrà a livello comunitario, previa preliminare procedura nazionale.

La nuova procedura di registrazione

- La nuova procedura amministrativa per la registrazione delle DOP e IGP dei vini, sarà sicuramente più lunga perché prevederà la fase nazionale e quella comunitaria.
- La richiesta di approvazione per le DOP e IGP potrà essere presentata da associazioni di produttori
- È fatta salva la classificazione italiana che si basa sulle norme della legge n. 164/1992 che non vengono superate dalla OCM

La situazione italiana

- I vini italiani potranno continuare a utilizzare nella loro etichettatura e presentazione le menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC, IGT sia in abbinamento che in sostituzione delle espressioni comunitarie DOP, IGP.

La situazione italiana

- La nuova OCM fa salve le **preesistenti** denominazioni di origine e indicazioni geografiche, protette ai sensi delle vigenti norme nazionali e della preesistente normativa comunitaria in quanto esse sono automaticamente iscritte nel registro comunitario, a decorrere dal 1 agosto 2009, fatto salvo che gli stati membri devono trasmettere alla Commissione entro il 31/12/2011 i relativi fascicoli tecnici con i disciplinari e i decreti nazionali di approvazione.

Tempi e scadenze

- La Commissione esaminerà i fascicoli e avrà tempo fino al 31 dicembre 2014 per decidere l'approvazione o la cancellazione delle denominazioni o indicazioni non conformi a quanto previsto dalla nuova OCM.

Le richieste in fase di analisi

- invio delle richieste di nuove denominazioni e adeguamento dei disciplinari entro il 31 marzo che verranno valutate dal Comitato nazionale vini e dal Ministero entro il 31 luglio.
- La Commissione le iscriverà nel registro delle DOP e IGP dal 1 agosto 2009.
- Attualmente ci sono 60 richieste sotto esame

Le prossime richieste

- Per le DOP e IGP successive il Ministero dovrà emanare un **decreto** che fissi le modalità che le entità preposte devono osservare per presentare domande di nuovi riconoscimenti o di modifiche dei disciplinari in essere.
- Il decreto è a livello di bozza.

DOC e vini varietali

- Nelle bozze dei regolamenti sull'etichettatura è prevista la possibilità di iscrivere i nomi di alcuni vitigni all'interno di uno specifico allegato.
- I nomi delle varietà iscritte, in quanto profondamente legate ad alcune aree DOC, non potranno essere utilizzate per i vini varietali. Sull'iscrizione dovrà esprimere parere la Commissione UE.
- Il problema si avrà per quei vitigni utilizzati in DOC di diverse aree italiane perché potrebbe essere contestato il legame con il territorio specifico.

Controllo per i vini IGP

- Bozza di decreto che punta istituire per gli IGT (futuri IGP) un nuovo regime di controlli che prevede che:
 1. le produzioni dei vini igt siano sottoposte a un sistema di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo,
 2. i controlli vengano affidati ed effettuati da soggetti autorizzati dal Mipaf e in possesso dei requisiti.

Controllo per i vini IGP

- Per i futuri vini IGP da un lato c'è il rafforzamento previsto dalle regole comunitarie per i vini da tavola con vitigno e annata, e dall'altro gli IGP saranno soggetti a controlli che ridurranno la flessibilità di uso e la competitività.
- Per gli IGP sarà delimitata la zona di vinificazione.

Schema attuale regolamentazione (D.L. 164/92, D.P.R. 348/94, Reg. CE 1493/99)


Informazione	DOCG	DOC	IGT	Tavola
Varietà o blend	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Vietata
Luogo di origine	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Vietata
Annata	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Vietata
Indicazione della categoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria

Schema regolamentazione futura, a cura degli Stati Membri (Reg. CE 479/08)

Informazione	DOCG	DOC	IGT	Tavola
Varietà o blend	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Luogo di origine	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Vietata
Annata	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Indicazione della categoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria

Previsione degli effetti di diversi schemi di etichettatura (Stasi et al, 2009) nel b.p.

Regolamentazione attuale: i vini da tavola non possono riportare info relative a varietà, annata e luogo di origine	Nuova OCM: I vini da tavola potrebbero riportare info relative a varietà e annata	Ipotesi di completa deregolamentazione. Tutte le categorie potrebbero riportare tutte le informazioni
Prezzo DOC = $X + 1.396$	Prezzo DOC = $X + 1.396$	Prezzo DOC = $X + 1.396$
Prezzo IGT = $X + 1.004$	Prezzo IGT = $X + 1.004$	Prezzo IGT = $X + 1.004$
Prezzo Tavola = X	Prezzo Tavola = $X + 0.254$	Prezzo Tavola = $X + 0.526$

- 
- ✓ Massima differenziazione tra vini a DOC/DOCG/IGT e vini da Tavola
 - ✓ Produttori di vini di qualità incentivati a produrre vini a DO o IG
 - ✓ Produttori di vini da tavola disincentivati a produrre di qualità poiché non possono segnalarla
 - ✓ Accordi bilaterali per il riconoscimento di IG straniere già conclusi (USA) o in corso (Australia)

Previsione degli effetti di diversi schemi di etichettatura (Stasi et al, 2009) nel b.p.

Regolamentazione attuale: i vini da tavola non possono riportare info relative a varietà, annata e luogo di origine	Nuova OCM: I vini da tavola potrebbero riportare info relative a varietà e annata	Ipotesi di completa deregolamentazione. Tutte le categorie potrebbero riportare tutte le informazioni
Prezzo DOC = $X + 1.396$	Prezzo DOC = $X + 1.396$	Prezzo DOC = $X + 1.396$
Prezzo IGT = $X + 1.004$	Prezzo IGT = $X + 1.004$	Prezzo IGT = $X + 1.004$
Prezzo Tavola = X	Prezzo Tavola = $X + 0.254$	Prezzo Tavola = $X + 0.526$




- ✓ Aumento prezzi vini da tavola
- ✓ Produttori di vini da tavola incentivati a produrre di più
- ✓ Probabile migrazione delle produzioni verso vini varietali
- ✓ Probabile aumento della qualità media dei vini
- ✓ Leggero appiattimento dell'effetto differenziazione generato da DO e IG
- ✓ Nuovi accordi bilaterali tra esportatori extra-UE e singoli Stati Membri
- ✓ Maggiore potere ai grandi produttori?

Previsione degli effetti di diversi schemi di etichettatura (Stasi et al, 2009) nel b.p.

Regolamentazione attuale: i vini da tavola non possono riportare info relative a varietà, annata e luogo di origine	Nuova OCM: I vini da tavola potrebbero riportare info relative a varietà e annata	Ipotesi di completa deregolamentazione. Tutte le categorie potrebbero riportare tutte le informazioni
Prezzo DOC = $X + 1.396$	Prezzo DOC = $X + 1.396$	Prezzo DOC = $X + 1.396$
Prezzo IGT = $X + 1.004$	Prezzo IGT = $X + 1.004$	Prezzo IGT = $X + 1.004$
Prezzo Tavola = X	Prezzo Tavola = $X + 0.254$	Prezzo Tavola = $X + 0.526$

- ✓ Ulteriore aumento prezzi vini da tavola
- ✓ Produttori di vini da tavola incentivati a produrre di più'
- ✓ Probabile migrazione delle produzioni verso vini varietali
- ✓ Necessita' di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità più forte per garantire l'origine dei vini da tavola
- ✓ Probabile aumento della qualità media dei vini
- ✓ Appiattimento dell'effetto differenziazione generato da DO e IG
- ✓ Meno accordi bilaterali tra esportatori extra-UE e singoli Stati Membri
- ✓ Maggiore potere ai grandi produttori?



Conclusioni

- L'allargamento quantitativo delle categorie dei possibili beneficiari di indicazioni di qualità premia le produzioni di quantità ed i grandi produttori, assegnando loro segni di qualità, che la previgente disciplina sinora riservava a produzioni (e produttori) quantitativamente minori:

Conclusioni

- Con l'assegnazione di una categoria di qualità superiore, i vini IGP lasciano la categoria dei vini da tavola e sono ammessi nel prestigioso recinto unitariamente identificato dei prodotti DOP-IGP;
- anche ai semplici vini da tavola, cui in passato era negata tale rivendicazione, viene consentita la presenza in etichetta di indicazioni avvertite dal consumatore come decisivo segno di qualità, quali l'annata e la varietà delle uve, anche per prodotti privi di qualunque elemento di territorialità, e dunque viene consentito l'utilizzo di potenti mezzi di competizione nel mercato ai produttori di tali vini, per loro natura offerti sul mercato in grandi quantità.

Conclusioni

- In definitiva per quanto riguarda il vino ci sarà bisogno di un impegno di comunicazione particolare. In passato, anche se non era scritto esplicitamente da nessuna parte ci si era abituati a considerare i v.q.p.r.d. (DOCG e DOC in Italia) come qualcosa di superiore ai vini da tavola con indicazione geografica (IGT in Italia).
- Oggi questo non avrebbe alcun senso con riferimento al binomio DOP e IGP e sarà quindi necessario far capire ai consumatori in cosa si differenziano. Non sarà facile, ma è uno sforzo che di dovrà fare per riposizionare l'offerta europea in un mercato nel quale è sempre più elevata la quota di consumatori nuovi non legati alle tradizioni di consumo del passato e più attenti, quindi, all'informazione.